



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO – LEGGE 7 giugno 2022 n.89

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente:

- *la necessità di attivare nuove e più restrittive verifiche, così come evidenziato dalla nota di Banca Centrale del 16 maggio 2022, necessarie al buon fine dei pagamenti nei confronti di soggetti beneficiari residenti in aree geografiche coinvolte in restrizioni di carattere finanziario per l'emergenza Ucraina, al fine di evitare sanzioni internazionali o rischi di rigetto dei pagamenti;*
- *l'urgenza di individuare il più velocemente possibile i referenti istituzionali coinvolti nelle sopra descritte verifiche, riducendo i ritardi e gli oneri di commissione che, per i bonifici internazionali, sono spesso significativi rispetto all'importo della pensione e di salvaguardare i rapporti con le banche corrispondenti, derogando in tal modo alle procedure ordinarie di erogazione delle pensioni di cui all'articolo 88 della Legge 11 febbraio 1983 n. 15 come modificato dall'articolo 20 della Legge n.183 del 29 ottobre 2021*

Vista la delibera del Congresso di Stato n.18 adottata nella seduta del 6 giugno 2022;

Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

**DISPOSIZIONI STRAORDINARIE PER IL PAGAMENTO DELLE
PRESTAZIONI PENSIONISTICHE A SEGUITO DELL'APPLICAZIONE DI
MISURE RESTRITTIVE VOLTE A CONTRASTARE LE ATTIVITÀ CHE
MINACCIANO LA PACE E LA SICUREZZA INTERNAZIONALE**

Articolo unico

(Disposizioni straordinarie relative all'accredito delle pensioni)

1. In deroga all'articolo 88 della Legge 11 febbraio 1983 n.15 così come modificato dall'articolo 20 della Legge 29 ottobre 2021 n.183, il pagamento della pensione ordinaria o privilegiata, a seguito dell'applicazione di misure restrittive volte a contrastare le attività che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, può essere sospeso in attesa dell'espletamento di controlli e delle verifiche, anche in termini di policy operative, sul beneficiario e sugli istituti di credito destinatari delle somme.

2. Le richieste di verifica e controllo, oltre che interne, possono provenire dagli organismi internazionali che la Repubblica di San Marino riconosce o dalle banche corrispondenti di cui al primo comma dell'articolo 88 della Legge 11 febbraio 1983 n.15 e successive modifiche.
3. Le attività di controllo sono in capo a Banca Centrale della Repubblica di San Marino che opera a seguito dell'invio da parte dell'Istituto Sicurezza Sociale dei dati in suo possesso.
4. Nel caso in cui, a seguito delle attività di verifica e controllo di cui ai commi 1, 2 e 3, la Banca Centrale della Repubblica di San Marino non possa effettuare il pagamento della pensione ordinaria o privilegiata, la relativa somma resta nella temporanea disponibilità dell'Istituto Sicurezza Sociale.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 7 giugno 2022/1721 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Oscar Mina – Paolo Rondelli

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini